



Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali

Prot. n. 0000043/13

Roma, 2 maggio 2013

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Delegati Provinciali CONI
- Alle Associazioni Benemerite
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A.

Loro Sedi

Oggetto: A) Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport - Decreto 25 febbraio 2013 recante “Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva di cui al decreto – legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 64, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”.

B) Associazioni sportive dilettantistiche. Casi di decadenza dal regime tributario di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Circolare dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale. Normativa n. 9/E del 24 aprile 2013.

C) Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport – Decreto 6 marzo 2013 recante “Annullamento d’ufficio della direttiva 14 dicembre 2004 e del decreto 4 agosto 2005 di approvazione dello Statuto dell’Istituto per il Credito Sportivo”.

D) AGCOM – Delibera 18 ottobre 2012 recante “Misure e modalità di versamento del contributo annuo dovuto dagli organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, per l’anno 2012 (stagione sportiva 2011/2012) (Delibera n. 479/12/CONS)”.

A) Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport - Decreto 25 febbraio 2013 recante “Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva di cui al decreto – legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 64, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 98 del 27 aprile 2013 il decreto di cui all'oggetto che istituisce il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva di cui all'art. 64, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2013, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Detto Fondo è destinato al finanziamento in conto capitale – sino alla concorrenza massima di 18 milioni di euro – di progetti per la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero per la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale e la messa a norma di impianti già in essere.

Il massimo finanziamento attribuibile a ciascun progetto, ammesso alla ripartizione, per importi fino ad euro 100.000, sarà pari al 100% del costo complessivo dell'intervento; per importi compresi tra euro 100.000 ed euro 600.000, non potrà superare la somma di euro 100.000 più il 76% della quota eccedente euro 100.000; per importi compresi tra euro 600.000 ed euro 1.000.000, non potrà superare la somma di euro 480.000 più il 30% della quota eccedente euro 100.000; per importi compresi tra euro 1.000.000 ed euro 1.500.000, non potrà superare la somma di euro 600.000 più il 20% della quota eccedente euro 1.000.000; infine, per importi superiori ad euro 1.500.000, non potrà superare la somma di euro 700.000 più il 10% della quota eccedente euro 1.500.000.

Sono legittimati a presentare i progetti i seguenti soggetti:

- a) enti pubblici territoriali e altre amministrazioni pubbliche;
- b) federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.);
- c) associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del C.O.N.I.;
- d) discipline sportive associate, riconosciute dal C.O.N.I.;
- e) enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
- f) associazioni e fondazioni, anche a carattere religioso, che svolgano attività di promozione sportiva senza fini di lucro.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente, deve essere compilata secondo l'apposito modulo di richiesta, reperibile sul sito istituzionale www.sportgoverno.it e corredata dalla documentazione prescritta. Deve essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: affariregionali@pec.governo.it, ovvero spedita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, via della stamperia n. 8 – 00184 – Roma.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda, completa della prescritta documentazione, scade alle ore 24 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (ovvero entro l'11 giugno 2013).

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- modulo di richiesta, reperibile sul sito www.sportgoverno.it,
- progetto preliminare e relativa delibera di approvazione;

- documentazione allegata al progetto, così come previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che disciplina il codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento agli elaborati previsti dall'art. 17 del regolamento attuativo di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207;
- autocertificazione del legale rappresentante dell'ente attestante il titolo giuridico della disponibilità dell'area o dell'impianto oggetto di intervento per un periodo non inferiore ad anni 15;
- relazione in merito alla rispondenza del progetto ai criteri di cui all'art. 4 del presente decreto;
- piano finanziario con esplicita indicazione, ove il costo del progetto sia superiore ad euro 100.000,00, dei co-finanziamenti, richiesti o già in essere;
- piano di sostenibilità dei costi di gestione e di manutenzione della struttura.

In base all'art. 4 del presente decreto, poi, i progetti pervenuti sono ammessi a contributo sulla base della verifica dei seguenti requisiti:

- legittimazione del soggetto istante, completezza e tempestività della documentazione presentata;
- aderenza del progetto alla disciplina nazionale ed europea in materia di appalti ed opere, nonché alla vigente normativa sulla sicurezza delle strutture sportive;
- coerenza del progetto con le linee guida per la promozione della attività sportiva di cui al DPR 3 novembre 2011;
- completezza della documentazione e sostenibilità economica dell'impianto per almeno i cinque anni successivi alla sua realizzazione;
- adeguamento alle norme concernenti l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Ai fini della selezione dei progetti ammissibili alla ripartizione del Fondo, viene elaborata una graduatoria, attribuendo a ciascun progetto un punteggio totale ottenuto sulla base dei criteri e delle specifiche indicate nell'ambito dell'art. 5 del decreto (ad esempio, progetti destinati alla costruzione/completamento e/o ristrutturazione/messa a norma di impianti al servizio di scuole e università, 40 punti; progetti destinati alla costruzione/completamento e/o ristrutturazione/messa a norma di strutture ubicate nelle regioni in cui la disponibilità di impianti per cittadinanza risulti inferiore alla media nazionale, sulla base di dati oggettivi forniti dal CONI, punti 30, etc.).

Nel caso in cui due o più progetti ottengano il medesimo punteggio, per l'ammissione al riparto si tiene conto, nell'ordine, delle seguenti eventualità:

- progetti la cui realizzazione consenta di rendere organica la distribuzione degli interventi su tutto il territorio nazionale (punti 10);
- progetti che riguardino aree in cui avranno luogo, nei prossimi cinque anni, competizioni sportive di rilievo nazionale/internazionale interessanti lo sport dilettantistico (punti 10).

Con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport viene nominato un nucleo di valutazione composto dal coordinatore dell'Ufficio per lo sport, in qualità di

presidente, da quattro componenti nominati dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di cui due designati dal CONI, da quattro rappresentanti nominati dalla Conferenza unificata. Il nucleo di valutazione, entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di accesso alla ripartizione, elabora la graduatoria di merito.

In base all'art. 7, con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport è approvata la graduatoria e sono individuati i progetti ammessi al finanziamento, con le relative quote.

Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, nonché sul sito www.sportgoverno.it.

A seguito della pubblicazione della graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili, il Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport provvederà a notificare l'avvenuta concessione dei benefici finanziari agli enti utilmente collocati nella graduatoria, nel limite della dotazione finanziaria disponibile.

L'erogazione del finanziamento avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) 40% a titolo di anticipazione, previa polizza fideiussoria assicurativa o bancaria, a garanzia dello stesso importo, che verrà formalmente svincolata dall'Amministrazione a conclusione dell'intervento;
- b) 40% a stato avanzamento lavori, a fronte di rendicontazione di spese sostenute pari almeno al 70% dei costi indicati nel progetto definitivo, in coerenza con il cronoprogramma approvato;
- c) 20% a saldo, previa presentazione del certificato di regolare esecuzione, del collaudo e di quanto altro previsto dalla normativa vigente in materia di appalti.

Al Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport – Ufficio per lo sport – è demandato il monitoraggio e l'alta sorveglianza sul regolare svolgimento degli interventi. A tal fine, il suddetto Dipartimento, a seguito di un'apposita convenzione – che definirà anche le modalità per la realizzazione dei controlli di tipo ispettivo -, potrà avvalersi, ai sensi della normativa vigente e nell'ambito dei compiti di istituto, della collaborazione della Guardia di finanza.

Il Dipartimento verificherà, altresì, che l'eventuale minor costo totale dell'opera ovvero la incompleta realizzazione dei lavori di costruzione/ristrutturazione/messa a norma dell'impianto comportino una riduzione proporzionale del finanziamento ovvero la revoca totale, procedendo a richiedere ai soggetti destinatari del finanziamento la restituzione delle risorse erogate, ai sensi del successivo art. 10.

A decorrere dalla data di notifica dell'avvenuta concessione del finanziamento, i beneficiari avranno, a pena di decadenza, sessanta giorni per inviare il progetto definitivo completo di tutti gli elaborati e redatto ai sensi del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che disciplina il codice dei contratti pubblici.

La decadenza dal beneficio è disposta con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport.

Con medesimo provvedimento è disposta la revoca totale o parziale del finanziamento nei seguenti casi:

- a) mancato inizio dei lavori previsti se gli stessi non siano avviati entro dodici mesi dalla data di notifica dell'avvenuta concessione del beneficio finanziario;
- b) mancata ultimazione dell'intervento previsto entro quarantotto mesi dall'inizio dei lavori;
- c) mancata ottemperanza agli adempimenti di garanzia e rendicontazione, alle scadenze indicate;
- d) costo totale del progetto definitivo inferiore, a consuntivo, rispetto a quanto indicato nel piano finanziario allegato.

Sarà cura del suddetto Dipartimento procedere al recupero delle somme, oggetto di revoca totale o parziale, già erogate ai soggetti destinatari del finanziamento.

Le somme rivenienti dalle revoche totali o parziali rientrano nella disponibilità del Fondo e saranno reimpiegate a beneficio degli interventi ammessi, secondo la graduatoria in precedenza citata.

B) Associazioni sportive dilettantistiche. Casi di decadenza dal regime tributario di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Circolare dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale. Normativa n. 9/E del 24 aprile 2013.

Con la circolare in oggetto, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine alle problematiche fiscali riguardanti le società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime fiscale agevolativo di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, relativamente:

- 1) agli effetti della mancata tenuta del modello previsto dal D.M. 11 febbraio 1997;
- 2) agli effetti della mancata tenuta del rendiconto previsto dall'art. 5, comma 5, del D.M. 26 novembre 1999, n. 473;
- 3) alle violazioni formali degli obblighi statuari concernenti la democraticità e l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Riguardo alla violazione sub 1), l'Agenzia delle Entrate precisa che la mancata tenuta del modello in questione, sul quale gli enti sportivi dilettantistici che hanno optato per il regime di cui alla legge n. 398/1991 devono, tra l'altro, annotare, anche con unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, non comporta la decadenza dai benefici fiscali di cui alla citata legge 398/1991, non essendo tale sanzione espressamente contemplata dall'art. 9, comma 3, del DPR n. 544/1999, che disciplina il detto adempimento.

Ciò sempreché, in sede di accertamento, sia dato "procedere alla ricostruzione della situazione reddituale dell'ente sportivo dilettantistico tenendo conto delle effettive risultanze contabili, da parte dell'ente, con fatture e altri documenti".

Nel caso, è, quindi, applicabile la sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 7.746, prevista in materia di violazione degli obblighi relativi alla contabilità dall'art. 9, comma 1, del d.lgs 18 dicembre 1997, n. 471.

Interviene, invece, la decadenza dal predetto regime di favore ove l'ente sportivo non sia in grado di produrre idonea documentazione atta a provare la sussistenza dei requisiti sostanziali per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991.

In ordine, poi, agli effetti della mancata tenuta del rendiconto di cui al punto 2), viene preliminarmente osservato che il reddito imponibile dei sodalizi sportivi dilettantistici che hanno optato per il regime tributario di cui alla legge n. 398/1991 è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività nella misura del 3 per cento e aggiungendo al risultato ottenuto l'intero importo delle plusvalenze patrimoniali.

Tanto premesso, viene evidenziato che, ai fini dell'applicabilità degli specifici benefici recati dal citato art. 25, comma 2, della legge 133/1999 (esclusione dal detto reddito imponibile, nei limiti e alle condizioni di legge, dei proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e per il tramite di raccolte pubbliche di fondi), il sodalizio sportivo deve redigere apposito rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del DPR n. 600/1973.

A tal riguardo l'Agenzia delle Entrate dichiara che l'adempimento in parola si considera soddisfatto qualora i dati da inserire nell'anzidetto rendiconto "siano comunque desumibili attraverso le risultanze della contabilità generale dell'ente sportivo dilettantistico, fermi restando gli obblighi di redazione e conservazione, per ciascuna manifestazione, della relazione illustrativa, ai sensi degli articoli 20 e 22 del DPR n. 600 del 1973".

Ritiene, quindi, l' Agenzia delle Entrate che la mancata redazione del ripetuto rendiconto non determini, di per sé, l'inapplicabilità delle disposizioni di esclusione dall'IRES per i proventi realizzati e non evidenziati nel rendiconto stesso "sempre che, in sede di controllo, sia comunque possibile fornire una documentazione idonea ad attestare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile".

Nella descritta ipotesi trovano comunque applicazione le sanzioni previste per la mancata osservanza degli obblighi relativi alla tenuta dei documenti contabili.

Ove l'ente sportivo non sia in grado di produrre la documentazione di cui sopra, i proventi per i quali non si è provveduto alla redazione del rendiconto devono essere sottoposti a tassazione IRES con l'applicazione del coefficiente di redditività del 3 per cento.

Quanto, infine, alle violazioni formali degli obblighi statutari concernenti la democraticità e l'eguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'Agenzia delle Entrate, richiamando a tal proposito la disposizione recata dall'art. 90, comma 18, lett. e), della legge n. 289/2002, individua, tra gli indici rilevanti da cui desumere la reale natura associativa dell'ente e la sua effettiva democraticità, le modalità di convocazione e verbalizzazione delle assemblee.

Ritiene al riguardo l' Agenzia che “ non costituiscono, singolarmente considerati, elementi il cui riscontro comporti necessariamente la decadenza dai benefici recati dalla legge n. 398 del 1991, qualora, sulla base di una valutazione globale della operatività dell'associazione, risultino posti in essere comportamenti che garantiscano il raggiungimento delle medesime finalità”:

- l'adozione di forme di convocazione dell'assemblea diverse da quelle tradizionali, quali, ad esempio, l'invio di e-mail in luogo dell'apposizione in bacheca dell'avviso di convocazione;
- l'occasionale mancato inserimento di un dettagliato elenco dei nomi dei partecipanti nei verbali di assemblea o degli associati nel libro dei soci.

Comportano, invece, la decadenza dai benefici di cui alla legge n. 398/1991:

- la mancanza assoluta di forme di comunicazione idonee ad informare gli associati delle convocazioni assembleari e delle decisioni degli organi sociali;
- la presenza di diverse quote associative alle quali corrisponda una differente posizione del socio in termini di diritti e prerogative, rispetto alla reale fruizione e godimento di determinati beni e servizi;
- l'esercizio limitato del diritto di voto, dovuto alla presenza, di fatto, di categorie di associati privilegiati in relazione alle deliberazioni inerenti l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie, l'approvazione di regolamenti, la nomina di cariche direttive, ecc.

C) Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport – Decreto 6 marzo 2013 recante “Annullamento d'ufficio della direttiva 14 dicembre 2004 e del decreto 4 agosto 2005 di approvazione dello Statuto dell'Istituto per il Credito Sportivo”.

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 83 del 9 aprile 2013, il decreto di cui all'oggetto del 6 marzo 2013, recante “Annullamento d'ufficio della

direttiva 14 dicembre 2004 e del decreto 4 agosto 2005 di approvazione dello Statuto dell'Istituto per il Credito Sportivo".

In base a tale decreto, pertanto, ai sensi dell'art. 21 *nonies* della legge 241/1990, la Direttiva emanata in data 14 dicembre 2004 dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ed il decreto di approvazione dello Statuto dell'Istituto per il Credito Sportivo, emanato in data 4 agosto 2005 dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono annullati d'ufficio, in via di autotutela.

D) Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni - AGCOM – Delibera 18 ottobre 2012 recante "Misura e modalità di versamento del contributo annuo dovuto dagli organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, per l'anno 2012 (stagione sportiva 2011/2012) (Delibera n. 479/12/CONS)".

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 81 del 6 aprile 2013, la delibera di cui all'oggetto, recante "Misura e modalità di versamento del contributo annuo dovuto dagli organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, per l'anno 2012 (stagione sportiva 2011/2012) (Delibera n. 479/12/CONS)".

Tale delibera dispone che, per l'anno 2012, la contribuzione di cui all'art. 29 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dovuta all'Autorità dai soggetti organizzatori di competizioni sportive professionistiche a squadre, ovvero, per i campionati di pallacanestro, la Lega Società di Pallacanestro Serie A e, per i campionati di calcio, la Lega Nazionale Professionisti Serie A, la Lega Professionisti Serie B e la Lega Italiana Calcio Professionistico, è fissata in misura pari allo 0,3 per mille dei ricavi lordi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi conseguiti in riferimento alla stagione sportiva 2011/2012, risultanti dall'ultimo bilancio o altra scrittura contabile o fiscale obbligatoria, approvati prima dell'adozione della presente delibera.

Cordiali saluti.


Roberto Fabbricini
Segretario Generale